

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato RAPELLI***Annunziata il 27 febbraio 1957*

Norme sulla previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge proposta è necessaria per consentire il riscatto di periodi assicurativi per il servizio prestato dal personale amministrativo e di S. M. navigante in servizio alla data del 1° gennaio 1944, iscritto alla previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

Mentre infatti al personale inquadrato nelle società del Gruppo Finmare la legge 16 settembre 1937, n. 1842, consentiva il riscatto del periodo assicurativo per l'intera anzianità di servizio senza alcun termine di decadenza, la legge 19 ottobre 1933, n. 1595, all'articolo 23 fissava invece un periodo di tre mesi entro cui il riscatto medesimo doveva essere domandato. Pertanto, mentre è stato possibile in questo dopoguerra, per il personale

iscritto alla previdenza marinara stessa, con la legge del 1937, riscattare l'intera anzianità di servizio ai fini assicurativi a condizioni estremamente vantaggiose, l'operazione stessa non ha potuto essere effettuata da coloro che erano in servizio e assicurati alla previdenza marinara prima della legge del 1933.

Inoltre, a rendere ancora più assurda la situazione, intervenivano gli articoli 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e poi la legge 23 dicembre 1955, n. 1368, con le quali si consentivano i riscatti assicurativi (polizze, conti individuali fruttiferi, legge del 1912, n. 1058) per l'intera anzianità di servizio prestato le società di navigazione sovvenzionate, col pagamento dei contributi commisurati al massimale di lire 36.000 annue fissato dalla legge 16 settembre 1937, n. 1842.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale amministrativo e di Stato Maggiore navigante in servizio al 1° gennaio 1944, iscritto alla « Gestione Speciale » della Cassa nazionale previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente

alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende marittime sovvenzionate nonché presso le società contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra, che potrà essere esercitata anche dai superstiti, dovrà essere fatta valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La copertura dei periodi da riscattare sarà effettuata mediante il versamento della riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, per il personale ancora in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti del massimale previsto dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.